

*Articolo 2*

Il volume degli importi fissi di cui al numero d'ordine 59.0020 e 59.0025 è scaglionato nel modo seguente

- 50 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994,
- 50 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994.

*Articolo 3*

Per poter beneficiare del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato od esportato nel 1992 e nel 1993 almeno 25 t (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

- b) la domanda di titolo può recare uno solo dei numeri d'ordine 59.0020 o 59.0025 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90. Essa può comprendere più prodotti riferibili a diversi codici NC, originari di un unico paese in via di sviluppo. In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione figura nella casella 15.

Tuttavia, i richiedenti non possono presentare più di due domande ciascuno per titoli d'importazione di prodotti che rientrano nello stesso numero d'ordine, se tali prodotti sono originari di due paesi in via di sviluppo. Entrambe le domande, ciascuna relativa ad un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda l'importo massimo di cui al terzo comma, nonché per l'applicazione della norma di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il numero d'ordine considerato e per periodo di cui all'articolo 2 relativamente al quale è stata presentata;

- c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
- d) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Producto SPG (Reglamento (CE) n° 1558/94),  
GPO-varer (forordning (EF) nr. 1558/94),  
APS-Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1558/94),  
Προϊόν SPG (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1558/94),  
SGP-product (Regulation (EC) No 1558/94),  
Produit SPG (règlement (CE) n° 1558/94),  
Prodotto SPG (regolamento (CE) n. 1558/94),  
APS-Produkt (Verordening (EG) nr. 1558/94),  
Producto SPG (Reglamento (CE) n° 1558/94);

- e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Exacción reguladora reducida en un 50 %,  
Nedsættelse af importafgiften med 50 %,  
Verminderung der Abschöpfung um 50 %,  
Μειωμένη εισφορά κατά 50 %,  
Levy reduced by 50 %,  
Prélèvement réduit de 50 %,  
Prelievo ridotto del 50 %,  
Heffing verminderd met 50 %,  
Direito nivelador reduzido de 50 %.

*Articolo 4*

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti riferibili allo stesso numero d'ordine, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti che recano lo stesso numero d'ordine, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi numeri d'ordine. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per numero d'ordine, e dei paesi di origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati I e II qualora siano pervenute domande.

4. La Commissione decide al più presto in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.